



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

**Decreto n. 3890 del 8 maggio 2009**

***Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".***

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

Considerata l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 20 marzo 2008 che stabilisce la suddivisione dei fondi tra il Ministero e le Regioni e Province autonome e contestualmente prevede l'adozione di linee guida per garantire la massima efficienza alla misura;

Considerata la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile la predetta misura ed adottare contestualmente le linee guida;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 aprile 2009;

DECRETA:

Art. 1

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", prevista all'art. 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, nonché dal regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008
2. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1a, per le campagne dalla 2008/2009 fino alla 2012/2013.
3. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1b, per la campagna 2008/2009. Per le successive campagne, la ripartizione dei fondi tra le Regioni sarà adottata con Decreto dipartimentale da emanare entro il 10 luglio, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2009. E' fatta salva la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione utilizzando le economie realizzate nelle altre misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008. Tale modifica viene riportata in un apposito provvedimento regionale, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e comunicato, entro il 15 giugno di ciascun anno, al Ministero che procede alla conseguente modifica dell'Allegato 1b, con proprio provvedimento. A decorrere dalla campagna 2009/2010 sono ammissibili, anche, progetti che coinvolgono finanziariamente più regioni e province autonome, denominati di seguito "multiregionali".
4. Per i progetti di cui al comma 3 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

quanto previsto nel presente decreto e negli allegati. Eventuali criteri selettivi contenuti nei bandi regionali e province autonome, rispetto a quanto previsto dai pertinenti articoli dei Regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08 e dal presente decreto e relativi allegati, sono comunicati al Ministero e all'Organismo Pagatore AGEA. Detti criteri, individuati in base a parametri oggettivi e non discriminatori, riguardano uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonchè griglia dei punteggi per la valutazione.

5. Le Regioni e Province autonome che non adottano propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e relativi allegati.
6. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - “Ministero”: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - “Organismo pagatore”: Agea - Organismo pagatore;
  - “Regioni”: Regioni e Province autonome;
  - “regolamento”: il regolamento CE n 479/2008;
  - “regolamento attuativo”: il regolamento CE n. 555/2008;
  - “linee guida”: modalità esplicative per l’accesso alla misura – decreto ed allegati;
  - “autorità competenti”: il Ministero e le Regioni e Province autonome;
  - “beneficiari”: i soggetti indicati all’articolo 2;
  - “attuatori”: i soggetti indicati all’articolo 3;
  - “ente pubblico”: ente di cui all’art. 4 del regolamento CE n. 555/2008 avente personalità giuridica di diritto pubblico, con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
  - “organismo pubblico”: organizzazione pubblica avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico), con esclusione dunque delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni), o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico);
  - “produttore di vino”: l’impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino nei prodotti indicati al successivo articolo 4 comma 1 e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
  - “fondi quota nazionale”: il 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualità;
  - “fondi quota regionale”: il 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura per ciascuna annualità, ripartito tra le Regioni;



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

7. Ai fini del presente decreto i riferimenti alla rappresentatività delle produzioni si riferiscono alla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'articolo 111 del Reg. CE 479/08. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.

## Art. 2

### Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi della normativa comunitaria citata nelle premesse, a decorrere dalla campagna 2008/2009, i soggetti che presentano alle autorità competenti il progetto per accedere ai fondi indicati nell'allegato n.1 per lo svolgimento delle azioni previste al successivo articolo, di seguito chiamati "beneficiari", sono:
  - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  - b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consigli interprofessionali previsti all'articolo 20 della Legge 164/92, i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art.19 della Legge 164/92 e loro Associazioni e Federazioni;
  - c) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
  - d) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti di cui all'articolo 4 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
  - e) le associazioni, anche temporanee, di impresa;
  - f) ente pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
2. Nella campagna 2008/2009, i soggetti di cui alle lettere a), b) presentano i progetti a valere sui fondi quota nazionale se rappresentano almeno il 3% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni. A decorrere dalla campagna 2009/2010, tale soglia di rappresentatività è fissata al 5%. I soggetti di cui alle lettere a) e b) che presentano progetti a valere sui fondi quota regionale rappresentano almeno il 3% della produzione regionale, salva la possibilità per le Regioni di stabilire nei propri provvedimenti la soglia di rappresentatività della produzione.
3. I soggetti di cui alle lettere c) d) ed e) presentano progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari almeno al 25% della loro produzione o procedano all'imbottigliamento, nella campagna 2008/2009, di almeno 300.000 bottiglie ovvero, a decorrere dalla campagna 2009/2010, di almeno 600.000 bottiglie. Per la campagna 2008/2009 i medesimi soggetti presentano progetti qualora abbiano esportato una parte della loro produzione pari, almeno, al 10% del totale prodotto. A decorrere dalla campagna 2009/2010 tale percentuale è fissata al



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

15%. Le Regioni, se del caso ed in conformità all'articolo 1 comma 4, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export.

4. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento e dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, il beneficiario ente pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti strategici, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale. In tale caso, le disposizioni del presente decreto ed i relativi allegati sono opportunamente adeguati al fine di tener conto che i soggetti che partecipano con fondi propri posseggano le caratteristiche indicate al precedente punto 3.
5. Le Regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 4, limitano le categorie di soggetti beneficiari.

## Art. 3

### Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un "organismo responsabile dell'attuazione", scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:
  - a) le organizzazioni interprofessionali che corrispondano alle caratteristiche indicate all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art.19 della Legge 164/92;
  - b) i soggetti privati;
  - c) organismi pubblici.
2. Le modalità di scelta dell'organismo responsabile dell'attuazione sono indicate al punto 4 lettera A punti d) ed e) delle linee guida.
3. Le Regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente articolo 1 comma 4, limitano le categorie di soggetti attuatori.

## Art. 4

### Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato IV del Reg. CE 479/08 nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante di qualità aromatico e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 60 del Regolamento. Tuttavia i progetti relativi ai vini senza indicazione geografica e con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

2. Le Regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente articolo 1 comma 4, limitano i progetti ad alcune categorie di prodotto.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.
4. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
5. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l'origine dei vini.

## Art. 5

### Progetti con finanziamento nazionale

1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni.
2. A decorrere dalla campagna 2009/2010, il Ministero "riserva" un terzo dei fondi della quota nazionale di cui all'allegata tabella 1a, da destinare al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 3, che coinvolgano finanziariamente almeno 5 Regioni. In tal caso, non si applica la percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, e verrà data priorità ai progetti presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 10.
3. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali. Tale quota di accesso alla riserva è modificata dal Ministero, previa consultazione delle Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.
4. Con decreto dipartimentale è costituito un Comitato di valutazione che definisce la graduatoria dei progetti presentati al Ministero per accedere ai fondi quota nazionale.

## Articolo 6

### Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:
  - a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
  - d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi).
2. Le azioni di cui al precedente comma 1 riguardano anche marchi commerciali.
  3. Le Regioni, se del caso ed in conformità a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 4, limitano i progetti ad alcune azioni ammissibili e / o ad alcuni Paesi terzi.
  4. La realizzazione di azioni di cui alla lettera b) dell'art. 6, comma 1, nell'ambito dei fondi quota nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto ad esclusione di quelli indicati al precedente articolo 5, comma 2, è limitata a beneficiari che rappresentano almeno il 25% della produzione nazionale di vino in almeno 10 regioni.

## Art. 7

### Contenuto del progetto

1. I soggetti proponenti presentano, entro i tempi stabiliti al successivo articolo 10, un progetto che contenga le seguenti informazioni:
  - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
  - b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 5, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi di cui alla lettera a);
  - c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
  - d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito;
  - e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto;
  - f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato;



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

- g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
  - h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;
  - i) dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo.
  - j) La dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto di cui alla lettera a) nel medesimo Paese per le medesime attività di cui alla lettera b).
2. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nelle linee guida e ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
  3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV.

## Art. 8

### Comitati

1. Sono costituiti, presso le Regioni, appositi Comitati di valutazione che, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 delle linee guida, definiscono la graduatoria dei progetti presentati. Le Regioni con proprio provvedimento dichiarano ammissibili i progetti sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Gli altri progetti, utilmente inseriti in graduatoria, sono dichiarati idonei. Nel caso di progetti multiregionali, le Regioni decidono d'intesa quale sarà la Regione capofila, cui competerà il compito di raccogliere i pareri di idoneità.
2. Con Decreto dipartimentale, da emanarsi previa consultazione delle Regioni è istituito un Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, presieduto da un rappresentante del Ministero ed integrato da 4 membri nominati dal Ministero, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera, 1 rappresentante di Buonitalia spa e 1 rappresentante di Agea organismo pagatore. Il Comitato, che opererà in due sottogruppi "Monitoraggio e coordinamento della misura" e "Strategia di promozione pluriennale":
  - valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformità al Reg. CE 3/08;
  - garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformità alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno;





# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

- redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attività e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruità dei costi;
- valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi.
- propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili di cui all'art. 6 (es. logo, messaggi di comunicazione);
- propone la revisione dei criteri di priorità definiti al punto 2 delle allegate linee guida.

## Art. 9

### Entità del sostegno

1. L'importo dell'aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
2. I progetti presentati da aziende private, non comprese tra le micro, piccole e medie imprese, indicate all'articolo 4 del regolamento (CE) n.555/08 e ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che intendano effettuare azioni promozionali con propri marchi, sono finanziati al massimo nella misura del 30% del totale delle spese sostenute. Il restante 70% è a carico del beneficiario e non può usufruire di altri aiuti pubblici.
3. I progetti presentati dalle imprese indicate al precedente articolo 2 lett. e) costituite da una grande impresa che rappresenti non oltre il 49% del fatturato complessivo dell'Associazione e da almeno due imprese classificabili come micro, piccole o medie imprese sono finanziati nella misura massima del 50%.
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
  - a. 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
  - b. 300.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
  - c. 500.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
5. Qualora vengano presentati progetti pluriennali, la soglia minima richiesta è quella prevista per l'anno in cui gli stessi sono presentati
6. I suddetti importi possono essere ridotti fino ad un massimo del 20% in caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'Allegato 1b non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.
8. Limitatamente alla campagna 2008/2009, sono ammissibili, a valere sui fondi quota regionale, progetti che rispondono ai criteri di cui al precedente comma 4 lett. a. Per le campagne successive, le soglie ed i criteri di ammissibilità dei progetti a valere sui fondi quota regionale



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

saranno individuati previa intesa della Conferenza Stato Regioni e previa modifica del programma nazionale di sostegno da comunicare alla Commissione UE entro il 30 giugno 2009.

9. Nella campagna 2008/09 i progetti pluriennali sono presentati a valere sui fondi quota nazionale di cui all'art. 1 comma 2.
10. Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con i regolamenti della Commissione n. 3/2008. Nessun aiuto è erogato anche in caso di progetti per i quali è stato già richiesto o verrà presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. Ce nn. 501/2008 e 1698/2005 .

## Art. 10

### Modalità di presentazione

1. Tutti i progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed all' Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.
2. Per la campagna 2008/2009, i progetti sono presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
  - Le autorità competenti, Ministero e Regioni, esaminano i progetti presentati entro i 20 giorni successivi alla scadenza.
  - Le Regioni, completata l'istruttoria, fanno tempestivamente pervenire al Ministero, entro 25 giorni successivi alla scadenza l'elenco dei progetti presentati, con l'indicazione dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti sulla base delle disponibilità di ciascuna Regione, di quelli ritenuti idonei nonché di quelli ritenuti non ammissibili. Per tutti i progetti le Regioni predispongono un'apposita scheda descrittiva.
  - Il Ministero comunica l'elenco di tutti i progetti ammissibili a valere sui fondi sia di competenza regionale che nazionale all'Organismo Pagatore Agea entro il 30 giugno 2009.
  - L'Organismo Pagatore Agea stipula i contratti, sulla base del modello Allegato C, entro il 30 luglio 2009.
  - L'aiuto riconosciuto è erogato esclusivamente in forma integralmente anticipata previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'importo finanziabile, e conforme all'allegato VI del contratto-tipo.
  - Le iniziative previste dai progetti approvati sono effettuate entro il 31 dicembre 2009.



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

3. Per la campagna 2008/2009, ferma restando la data del 30 luglio quale termine ultimo per la stipula dei contratti, le Regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero, entro il 20 giugno 2009, l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti.
4. Per le campagne successive i progetti sono presentati con le stesse modalità di cui al punto 1 entro il 1 settembre di ciascun anno. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
  - Il Ministero e le Regioni esaminano i progetti entro i 30 giorni successivi;
  - Le Regioni fanno pervenire al Ministero, entro 35 giorni dalla presentazione l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
  - Il Ministero invia all' Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 ottobre;
  - l' Organismo Pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C delle linee guida entro il 30 novembre.
5. Per le campagne successive, le Regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti entro il 15 ottobre.
6. Per la campagna 2008/09 entro il 15 maggio, e per le campagne successive entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni comunicano al Ministero se intendano avvalersi della facoltà prevista al comma 4. dell'art. 1 del presente decreto, ovvero se intendano seguire la procedura del comma 5. dell'art. 1 del presente decreto, ed in questo caso indicano l'indirizzo dell'Ufficio responsabile del procedimento.

Il Ministero con decreto direttoriale porta a conoscenza dei soggetti interessati, l'elenco delle Regioni ed Uffici responsabili di cui al comma 5. dell'art. 1 del presente decreto, mediante pubblicazione sul sito [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

7. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale ( 30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. Ce n.501/2008.
8. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

## Art. 11

### Disposizioni finali

1. Le Regioni comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno da notificare alla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 555/08. L'efficacia dei trasferimenti di fondi è subordinata all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/08. La scheda finanziaria riportata nell'allegato 1 è, per ciascuna annualità, modificata dal Ministero senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora dopo il 15 giugno risultino importi non utilizzati né utilizzabili per altre misure previste dal programma nazionale di sostegno, Agea coordinamento informa il Ministero, le Regioni e le Province autonome affinché i fondi possano essere utilizzati per destinarli a progetti idonei.
3. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse il Ministero, sentite le Amministrazioni regionali e alle Province autonome e l'Organismo Pagatore Agea, può procedere alla modifica delle date indicate nel presente decreto.
4. Tutti i termini indicati nel presente decreto hanno carattere vincolante sia per i progetti presentati a valere sui fondi nazionali che per quelli presentati a valere sui fondi regionali.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 8 maggio 2009

IL MINISTRO

F/to Luca Zaia



# *Il Ministro delle politiche agricole dimentari e forestali*

## ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO I : Scheda finanziaria  
*Allegato Ia: Riparto fondi nazionali*  
*Allegato Ib: Riparto fondi regionali*
- ALLEGATO II : Linee guida
- Allegato A: Modulo di domanda*  
*Allegato B: Scheda di identificazione del programma*  
*Allegato C: Contratto - tipo*  
*Allegato D: Dichiarazione del legale rappresentante su disponibilità capacità tecniche*  
*Allegato E : Dichiarazione del legale rappresentante su disponibilità capacità economica e finanziaria*  
*Allegato F: Dichiarazione del legale rappresentante su disponibilità capacità tecniche dell'ente esecutore*  
*Allegato G: Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.*

ALLEGATO 1

QUADRO FINANZIARIO

<b>ANNO</b>	<b>FONDI</b>
2009	11.635.024,53
2010	35.015.687
2011	48.444.438
2012	82.380.817
2013	102.164.449
Dal 2014	102.259.267

ALLEGATO 1a  
QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA NAZIONALE

ANNO 2009	2.100.000,00
ANNO 2010	10.504.706,10
ANNO 2011	14.533.331,40
ANNO 2012	24.714.245,10
ANNO 2013	30.649.334,70
DAL 2014	30.677.780,13

## ALLEGATO 1b

QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA REGIONALE  
CAMPAGNA 2008/2009

PIEMONTE	344.364,99
VALLE D'AOSTA	1.488,82
LOMBARDIA	143.496,34
P.A. BOLZANO	0,00
P.A. TRENTO	0,00
VENETO	772.794,09
FRIULI VENEZIA G.	122.760,90
LIGURIA	73.302,25
EMILIA ROMAGNA	2.500.000,00
TOSCANA	254.668,14
UMBRIA	1.333.009,47
MARCHE	696.455,52
LAZIO	1.001.283,73
ABRUZZO	427.207,75
MOLISE	22.069,64
CAMPANIA	87.308,91
PUGLIA	847.578,41
BASILICATA	280.596,97
CALABRIA	9.583,48
SICILIA	617.055,12
SARDEGNA	0,00
TOTALE	9.535.024,53



## ALLEGATO II

### **LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO N.479/2008 E DEL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N.555/2008 -**

#### **1. Introduzione**

Il regolamento (CE) n.479/2008 del Consiglio ed il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione prevedono la possibilità per i Paesi membri di finanziare, in parte, misure di promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi.

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di vini igt, doc e docg.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate nell'articolo 1 del presente decreto.

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale ad Agea, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione .

#### **2. Descrizione dei progetti.**

Ogni beneficiario potrà presentare un solo progetto all'autorità competente o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

A) progetti a valere sui fondi quota nazionale

La graduatoria sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri prioritari successivi alla lettera A), e nel seguente ordine:

*A1) progetti presentati da associazioni temporanee di impresa costituite da almeno tre imprese classificabili come medie imprese ed altre classificabili come micro o piccole imprese;*

*A2) progetti economicamente più vantaggiosi per la quota di finanziamento pubblico, in quanto presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50% e del 30%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;*

A3) progetti presentati da beneficiari i cui requisiti soggettivi sono superiori a quelli prescritti dal decreto.

B) I criteri di priorità validi per i progetti presentati a valere sui fondi regionali sono individuati, se del caso ed in conformità a quanto stabilito all'Articolo 1, comma 3 del presente decreto dalle Regioni e Province autonome con proprio provvedimento.

C) criteri comuni ai progetti a valere sui fondi nazionali e regionali ( *da individuare in base all'articolo 8 comma 2*)

### **3. Termini e modalità di presentazione dei progetti**

I progetti relativi alla campagna 2008/2009, a valere sui fondi quota nazionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 20° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto al seguente indirizzo:

**Agea – Organismo pagatore**

Via Palestro n.81

00185 ROMA

I progetti relativi alle campagne successive dovranno pervenire al suindicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 1 settembre.

Copia della domanda e della documentazione prevista dall'articolo 7 del decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore  
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

- Regione.....

I progetti relativi alla campagna 2008/2009, a valere sui fondi quota regionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 20° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dalla data di pubblicazione del bando emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto ai seguenti indirizzi:

**Agea – Organismo pagatore**

Via Palestro n.81

00185 ROMA

- Regione .....
- Regione .....

I progetti relativi alle campagne successive dovranno pervenire ai suindicati indirizzi, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 1 settembre.

Copia della domanda e della documentazione prevista dall'articolo 7 del decreto deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore  
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Le Regioni e Province autonome pubblicheranno l'elenco degli uffici competenti alla ricezione dei progetti.

Qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione cada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

*“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio – Annualità.....”.*

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

#### **4. Documentazione da allegare alla proposta**

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.

Il finanziamento rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che il beneficiario proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Comunità".

Dovrà essere, inoltre, corredata da tutta la documentazione (originale e 4 copie per l'allegato A ed i due allegati B ed originale ed una copia per la documentazione amministrativa. Inoltre, l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf), debitamente siglata in ogni pagina, indicata in dettaglio di seguito:

##### **A) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

**a. Domanda di partecipazione: conformemente a quanto indicato all'art. 7 del Decreto**, è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A .

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

**b. Scheda di identificazione del progetto:** da compilare secondo il modello di cui all'allegato B.

**ç. Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

**d. Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione:** relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione.

In particolare, in coerenza con la normativa comunitaria, il beneficiario dovrà invitare almeno tre ditte a presentare una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

**è. Dichiarazione del beneficiario** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D.

La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

## **B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA**

**a. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito,** garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.

**b. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni.

### **C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

2) Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto.

3) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato I ;

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

5) Statuto del beneficiario;

6) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al presente punto 4. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

7) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

8) Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo 4, o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

### **5. Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio**

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente paragrafo 4, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al punto 2.

I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

## **6. Stipulazione del contratto**

L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore – ed i beneficiari.

## **7. Controlli**

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA

## **8. Spese non ammesse**

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione.

## **9. Erogazione del finanziamento**

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti linee guida bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

**MODULO DI DOMANDA  
PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI  
FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08 E N. 555/08**

**1 TITOLO DEL PROGETTO**

**2 ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)**

2.1 Presentazione

*Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente*

*Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni, indicare l'organizzazione responsabile del coordinamento del progetto.*

2.2 Rappresentatività dell'organizzazione proponente nel settore di interesse e possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale.....

*(Vedere gli allegati, se del caso).*

2.3 Dimostrazione del possesso di adeguate risorse finanziarie

*(Per gli allegati necessari vedere la nota esplicativa).*

2.4 Dichiarare che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto nel medesimo Paese per le medesime attività.

**3 ORGANISMO(I) RESPONSABILE(I) DELL'ESECUZIONE**

*(Se l'organismo di esecuzione non è stato ancora selezionato, andare al punto 3.4).*

3.1 Presentazione

*Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente*

*Se sono stati selezionati più organismi, indicare le azioni che saranno condotte da ciascuno di essi.*

3.2 Descrizione della procedura di gara e criteri di selezione dell'organismo proposto

*Numero di inviti a manifestare interesse inviati e offerte ricevute.*

3.3 Dimostrazione delle competenze tecniche e della capacità di attuazione del progetto

*Definizione delle competenze tecniche e finanziarie dell'organismo di esecuzione. Per gli allegati richiesti vedere la nota esplicativa.*

3.4 Qualora l'organismo di esecuzione non sia stato ancora selezionato

*Calendario previsto e procedura di gara per la selezione.*

**4 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO**

4.1 Mercato (mercati) a cui è destinato il progetto

4.2 Prodotti coinvolti

4.3 Tipo di progetto: informazione/promozione/misto

- 4.4 Durata  
*12-24-36 mesi*
- 4.5 Si tratta del proseguimento di un progetto precedente per la stessa organizzazione proponente?

## **5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

- 5.1 Contesto generale – situazione del mercato e della domanda
- 5.2 Obiettivi
- 5.3 Strategia  
*Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato*
- 5.4 Gruppo(gruppi) destinatario(destinatari)
- 5.5 Temi trattati
- 5.6 Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese
- 5.7 Azioni  
*Descrizione di ciascuna azione  
Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna azione.*

## **6 IMPATTO PREVISTO**

*Specificare e, se possibile, quantificare l'impatto previsto in termini di risultati attesi  
Definire le modalità di misurazione dei risultati/ degli impatti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo. Per i progetti pluriennali, la valutazione è effettuata ogni anno*

## **7 DIMENSIONE DEL PROGETTO**

*Indicare i vantaggi di un'azione sul settore a livello nazionale e/o regionale*

## **8 BILANCIO**

Tabella di sintesi per paese, azione e anno  
*Nella presentazione del progetto occorre attenersi alla struttura e all'ordine seguito nella descrizione delle azioni (punto 5.7). Cfr. modello nell'allegato.*

## **9 PIANO DI FINANZIAMENTO**

*Cfr. tabella tipo in allegato.*

## **10 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI**



\* \* \* \* \*

**ALLEGATI OBBLIGATORI**

- Allegato 1**    **Impegno firmato della o delle organizzazioni proponenti a mantenere la propria quota di partecipazione finanziaria per tutta la durata del progetto**
- Allegato 2**    **Dichiarazione firmata della o delle organizzazioni proponenti che il progetto non beneficia di altri cofinanziamenti pubblici**
- Allegato 3**    **Scheda di identificazione del progetto (allegata al presente modulo di domanda)**

**NOTA ESPLICATIVA RELATIVA A VARI PUNTI  
DEL MODULO DI DOMANDA<sup>1</sup>**

**PUNTO 1 ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)**

- 1.1 L'organizzazione è tenuta fornire informazioni in merito alla propria rappresentatività a livello nazionale e/o regionale per i settori di interesse (ad esempio quota di mercato, prodotti e/o regioni coperti).
- 1.2 Per ciascuna organizzazione occorre confermare il possesso delle risorse tecniche e finanziarie necessarie ad attuare efficacemente le misure previste. L'autorità competente ( Mipaaf e/o Regioni) chiede i documenti che ritiene più adeguati a tal fine, per esempio le copie dei bilanci e/o delle relazioni annuali degli ultimi tre anni. Descrivere l'esperienza maturata nella realizzazione di analoghi programmi

**PUNTO 2 ORGANISMO(I) DI ESECUZIONE**

**Se l'organismo di esecuzione è stato selezionato**

- 2.1 Fornire una descrizione dettagliata delle modalità della procedura di gara attuata e i motivi che hanno determinato la scelta dell'organismo(i) proposto(i).  
N.B. Gli organismi di esecuzione devono essere indipendenti dall'organizzazione o dalle organizzazioni proponenti.
- 2.2 Comprovare la capacità tecnica e finanziaria dell'organismo(i) selezionato(i) per realizzare il lavoro di cui trattasi, comprese le risorse finanziarie in proporzione alla portata del progetto. Indicare l'importanza e la natura degli eventuali partenariati interessati.

**Se l'organismo di esecuzione non è stato ancora selezionato**

- 2.3 Fornire il calendario e la procedura di gara da utilizzare per la selezione. La selezione deve in ogni caso essere effettuata prima della firma del contratto. A selezione avvenuta, fornire immediatamente le informazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 del modulo di applicazione.

**Se l'organizzazione proponente decide di attuare una determinata parte del progetto**

- 2.4 L'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare talune parti del progetto, purché siano rispettate le condizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n° 555/2008 della Commissione.

---

<sup>1</sup> La presente nota contiene una breve spiegazione di alcuni punti importanti del modulo. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro.

### **PUNTO 3      PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO**

- 3.1      Indicare se il progetto riguarda essenzialmente elementi di informazione, di promozione, o di informazione e promozione.
- 3.2      La durata minima di un progetto è di 12 mesi e la durata massima è di 36 mesi. Il progetto va diviso in fasi di 12 mesi.
- 3.3      Se si tratta del proseguimento di uno o più programmi precedenti o se sono in corso o sono stati recentemente completati programmi analoghi, indicare:
- la denominazione, la durata e i mercati destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti e
  - i risultati ottenuti, nella misura in cui siano noti al momento della presentazione del progetto.
- Accludere eventuali relazioni, se pertinenti.

### **PUNTO 4      DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

- 4.1      Descrivere i motivi per cui è presentata la proposta, con particolare riferimento alla situazione del mercato o alle caratteristiche della domanda dei prodotti considerati o alla necessità di diffondere l'informazione tramite il progetto.
- 4.2      Precisare gli obiettivi del progetto in termini di obiettivi concreti e, se possibile, quantificati. Includere, se del caso, una differenziazione per gruppo e/o mercato destinatario.

L'organizzazione proponente dovrà confermare che i messaggi di informazione e/o di promozione rivolti ai consumatori e agli altri gruppi destinatari sono conformi alla legislazione di applicazione nei paesi terzi destinatari.

- 4.3      Si noti che il termine "progetto" si riferisce ad un insieme coerente di azioni (ossia più di un'unica azione). Si invita a fornire informazioni sufficienti sulle azioni e sugli strumenti che saranno utilizzati per la loro esecuzione, indicandone il numero, il volume e/o le dimensioni nonché i costi unitari stimati, così da giustificare il bilancio proposto.

Tutte le azioni incluse nel progetto dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi. Ad esempio:

## Azione X "Partecipazione all'esposizione AAA"

Affitto della superficie	EUR/m <sup>2</sup>	Costo totale
Costruzione dello stand	EUR/m <sup>2</sup>	Costo totale
Personale responsabile dello stand	EUR/persona/giorno	Costo totale
Altri costi (si prega di specificare pasti, trasporti, ecc.)	EUR/partecipante	Costo totale
...	...	...

Nel caso, tuttavia, in cui si preveda un numero elevato di azioni analoghe (ad esempio, punti di vendita), basta descrivere la struttura dei costi di una singola azione.

Includere nella proposta un calendario per l'attuazione delle varie azioni. Indicare i luoghi in cui si svolgeranno le attività (indicare la città o, in casi eccezionali, la regione; l'indicazione "Stati Uniti", per esempio, non è sufficientemente precisa). Qualora venissero proposte azioni nei media, includere in allegato un corrispondente piano provvisorio.

Nella presentazione delle azioni occorre attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nella presentazione della tabella del bilancio (si veda il punto 7 di seguito).

### **PUNTO 5 IMPATTO PREVISTO**

Specificare l'impatto previsto del progetto sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi. Se possibile, quantificare i risultati attesi con l'attuazione del progetto.

Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.

### **PUNTO 7 BILANCIO**

Nella presentazione del bilancio (in euro) è obbligatorio attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nell'elenco delle azioni di cui al punto 4.5. Se il progetto riguarda più paesi, le spese devono essere ripartite per paese e per azione. Occorre indicare separatamente le spese per onorari degli organismi di esecuzione.

Qualora le spese per onorari dell'organismo/degli organismi di esecuzione siano presentate in forma di importo forfetario, il loro livello massimo sarà pari al 13% dei costi effettivi di realizzazione delle azioni. Qualora si preveda la fatturazione delle spese di onorario dell'organismo/degli organismi di esecuzione sulla base dei lavori effettivamente realizzati, la proposta deve includere una stima del numero di ore necessarie per effettuare tali lavori nonché il loro costo unitario.

Il bilancio deve essere presentato sotto forma di una tabella ricapitolativa che elenca tutte le azioni progettate, con l'indicazione del costo annuale e del costo totale. Particolare attenzione sarà rivolta alle spese non ammissibili al cofinanziamento comunitario (cfr. allegato III del modello di contratto).

## Tablelle ricapitolative del bilancio in euro (EUR)

Le tablelle possono essere adeguate, se del caso, in funzione del progetto, della natura delle diverse azioni e del livello di ripartizione ritenuto necessario

AZIONI (per paese destinatario)	ANNO I	ANNO II	ANNO III	TOTALE
Azione 1*				
Azione 2*				
Azione N*				
<b>Totale delle azioni (1)</b>				
Spese di garanzia di buona esecuzione				
Spese per onorari dell'organismo di esecuzione (al massimo 13% di (1), allegato III, punto B.1.2, del contratto)				
Quantificazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5, del contratto)				
<b>Totale dei costi diretti del progetto (2)</b>				
Spese generali (massimo 4% di (2), allegato III, punto A.2, del contratto)				
<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>				

\* Incluse le spese per onorari fatturate sulla base di un tasso orario (allegato III, punto B.1.1, del contratto).

## PUNTO 8 PIANO DI FINANZIAMENTO

La quota del finanziamento del progetto ai sensi del Regolamento CE 479/08 a valere sui fondi quota nazionale e quota regionale non supererà il 50% del costo reale annuale dei programmi. L'organizzazione proponente è tenuta a partecipare al finanziamento del progetto con una quota del 50% del costo reale del progetto.

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	ANNO I		ANNO II		ANNO III		TOTALE	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Finanziamento ai sensi del Reg. CE 479/08: Fondi quota nazionale Fondi quota regionale <i>(non superiore 50%)</i>								
Organizzazione proponente <i>(almeno il 50%)</i>								
<b>TOTALE</b>		100		100		100		100

## PUNTO 9 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Indicare qualsiasi altra informazione richiesta dall'autorità competente o giudicata pertinente dall'organizzazione proponente.

## ALLEGATO B

### SCHEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

#### I. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO:

A valere sui fondi quota - nazionale  
- regionale  
- misto

Titolo del progetto:

Organismo(i) competente(i):

Organizzazione(i) proponente(i):

Organismo(i) di esecuzione:

Tipo di misura: informazione/promozione/mista

Prodotto(i):

Paesi terzi destinatari:

Durata:

Bilancio totale:

Proposta pervenuta il:

---

#### II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

**Obiettivo(i): 1.**

**2.**

...

**Strategia: (al massimo ½ pagina)**

**Settori mirati: 1.**

**2.**

...

**Temi:** 1.

2.

...  
**Aspetti trattati<sup>2</sup>:**

**Messaggi da comunicare:**

1.

2.

...

**Azioni per paese, inclusi loro portata/volume e calendario previsionale:**

1.

2.

...

**Impatto previsto e metodo(i) di stima:**

---

<sup>2</sup> Indicare gli aspetti in conformità all'articolo 6 del decreto ministeriale .....

### III. BILANCIO

– BILANCIO RICAPITOLATIVO:      EUR

AZIONE	Anno I	Anno II	Anno III	TOTALE
1.				
2.				
3.				
<b>TOTALE</b>				

### PIANO DI FINANZIAMENTO IN EURO:

COFINANZIAMENTO AI SENSI DEL REG. CE 479/08 E 555/08	ANNO I	%	ANNO II	%	ANNO III	%	TOTALE	%
FONDI QUOTA NAZIONALE								
FONDI QUOTA REGIONALE								
ORGANIZZAZIONE PROPONENTE								
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>



**ALLEGATO C**  
**CONTRATTO TIPO**

Tra:

l'Organismo Pagatore AGEA -Via Palestro n. 81 -00185  
Roma..... (nome, indirizzo)  
in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del  
presente contratto, da ..... (nome, indirizzo)  
da una parte,

e

..... (nome, indirizzo della sede sociale)  
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da  
..... (nome e titolo)  
dall'altra

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008<sup>3</sup> del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, all'art.10 concernente le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi,

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

Vista la cauzione di buona esecuzione n..... del ..... emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:

.....,

le quali sono definite nella proposta del contraente del ....., modificata con lettere del ... .., che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).

Il presente contratto reca il seguente riferimento:

.....(n. dello Stato membro)

Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, l'ente esecutivo e i suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

---

<sup>3</sup> GU L 3 del 5.1.2008, pag.1.

2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

### Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto è suddivisa in (una/due/tre) fasi di uguale durata e, comunque, ogni fase non potrà scadere oltre il \_\_\_\_\_ dell'anno successivo a quello della stipula del contratto..

Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza della prima/seconda/terza fase, come specificato al precedente punto 2.
4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase.

### Articolo 3

#### Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese di ciascuna fase del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1, a concorrenza:
  - di ..... euro, per la prima fase;
  - di ..... euro, per la seconda fase;
  - di ..... euro, per la terza fase (completare in base alla durata del contratto e in funzione delle percentuali massime autorizzate).

Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi del Regolamento CE 479/08.

2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 per ciascuna fase del contratto non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 viene ridotta in misura proporzionale.

#### Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. Il contraente assume il personale necessario per il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle azioni previste dal programma.
2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati con gli enti esecutivi, nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di un'azione e il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. [Gli eventuali contratti con subappaltatori devono essere approvati per iscritto dall'autorità nazionale competente prima di essere conclusi.]<sup>4</sup>
3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con l'ente o gli enti esecutivi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente possa esercitare, nei confronti degli enti esecutivi, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
4. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.) .
5. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per gli enti esecutivi e gli eventuali subappaltatori:
  - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
  - a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
  - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato, ai sensi del Regolamento 479/08, al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.

---

<sup>4</sup> Le frasi tra parentesi quadre sono facoltative.

6. Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi dell'azione o delle azioni in questione.

7. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

Sarà cura dell'organismo proponente di trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

#### Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo della Comunità europea di cui al Regolamento CE 479/08 a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.

Nome della banca:.....

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:.....

Designazione esatta del titolare del conto: .....

Numero del conto, compresi i codici bancari (*codice IBAN*):.....

3. Il contraente s'impegna:
  - a pagare le spese presentate dagli enti esecutivi entro i termini legali, prima di chiederne il rimborso all'autorità nazionale competente ;
  - ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.
4. Le domande di pagamento da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di quattro mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto, (domanda intermedia: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di stipula del contratto; domanda di saldo: entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto) sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.

Il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:

- Nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
- Nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.

Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.

5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 73 del regolamento n. 796/04. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
7. Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.
8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08.

#### Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente e l'ente esecutivo o gli enti esecutivi tengono una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla

Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.

3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

#### Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.

2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con il contributo finanziario della Comunità europea erogato ai sensi del Regolamento CE 479/08.

Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08.

#### Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mippaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

#### Articolo 9 – Compensazione di crediti

Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

#### Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.

2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
  - a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
  - b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
  - c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

#### Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 479/08 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
- (4. ...disposizioni fiscali dello Stato membro)

### Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

### Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

### Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

### Articolo 15 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

- Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
- Allegato II: bilancio ricapitolativo.
- Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
- Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
- Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
- Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
- Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni
- Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Fatto a ....., il

Fatto a ....., il

In duplice copia



1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.

### **Bilancio ricapitolativo**<sup>1</sup>

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTAL E
<i>Azione 1*</i> <i>Azione 2*</i> <i>Azione 3*</i>				
<i>Totale delle azioni (1)</i> <i>Spese relative alla garanzia di buona esecuzione</i> <i>Emolumenti dell'ente esecutivo (massimo 13 % di (1), allegato III, punto B.1.2)</i> <i>Misurazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5)</i>				
<i>Costi diretti totali del programma (2)</i>  <i>Spese generali (massimo 4 % di (2), allegato III, punto A.2)</i>				
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				

**PARTECIPAZIONE FINANZIARIA**<sup>1</sup>  
**(in termini assoluti e in termini percentuali)**

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
FINANZIAMENTO EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DEL REG. CE 479/08				
FONDI QUOTA NAZIONALE				
FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI.....				
CONTRAENTE				
<b>TOTALE</b>				

\* Compresi gli emolumenti fatturati in base a una tariffa oraria (allegato III, punto B.1.1)

1 Queste tabelle potranno essere adeguate in funzione del programma.

## Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente e dall'ente esecutivo dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

### **A. Spese del contraente (spese generali e oneri finanziari)**

1. Le spese generali del contraente comprendono le spese di amministrazione, di coordinamento (comprese le spese di viaggio e di soggiorno) e di gestione (compresi i costi di utilizzo del materiale informatico), nonché le spese di segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto e quelle relative a comunicazioni, consumi correnti (quali acqua, gas ed elettricità) e manutenzione. Questi costi indiretti sono calcolati in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili in vigore nel paese del contraente.
2. Le spese generali non possono superare il 4 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni.

Tuttavia nel calcolo delle spese generali non sono prese in considerazione le spese effettive di realizzazione delle azioni eseguite direttamente dal contraente.

3. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione.
4. Le spese generali e le spese relative alla garanzia di buona esecuzione possono essere prese in considerazione soltanto:
  - se sono verificabili;
  - se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa;
  - se non sono a carico di un altro progetto.

### **B. Spese dell'ente esecutivo**

#### **1. Emolumenti**

Gli emolumenti coprono tutte le spese di personale, di concezione, di realizzazione e di gestione delle azioni. Le spese di viaggio e di soggiorno sono soggette alle regole previste al punto 2. Nella proposta, ogni emolumento deve essere presentato in uno dei due modi seguenti:

##### 1.1. Emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine

Gli emolumenti di questa categoria sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per

persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto.

Questi documenti devono essere certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro responsabile del personale.

I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

Per gli emolumenti degli esperti consultati, l'ente di esecuzione accerta che i periodi di lavoro dichiarati siano stati effettivamente prestati.

### 1.2. Emolumenti fatturati in base a un importo forfettario

Gli emolumenti di questa categoria non possono superare il 13 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese del contraente (punti A.1 e A.3) e gli emolumenti di cui al punto 1.1).

1.3. Se il contraente esegue direttamente le azioni gli emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine saranno presentati come indicato al punto 1.1.

## **2. Spese di viaggio e soggiorno**

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

### 2.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

### 2.2 Spese per vitto e alloggio

- un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

### **C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni**

#### 1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora l'ente esecutivo organizzi viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

#### 2. Materiale e attrezzatura

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

##### 2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

- (a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
- (b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso l'ente esecutivo.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora l'ente esecutivo provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

##### 2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

### **3. Costi di utilizzo del materiale informatico**

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese possono essere imputate al contratto conformemente alle regole interne dell'ente esecutivo e in base al tempo e al costo di elaborazione effettivamente richiesto dai lavori definiti nel contratto. (L'elenco dei costi di elaborazione figura nell'offerta di cui all'allegato I).

### **4. Spese di pubblicazione e di diffusione**

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

### **5. Misurazione dei risultati delle azioni**

Il bilancio del programma può includere i costi relativi alla misurazione dei risultati raggiunti dalle azioni del programma.

I costi di tale misurazione non possono superare il 3% del costo effettivo di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese generali e gli emolumenti di cui ai punti A.2 e B.1.2).

## **D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi**

Le domande di pagamento indirizzate all'autorità nazionale competente devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale la spesa corrispondente è registrata e dichiarata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

Per i programmi realizzati, ove previsto, il tasso di cambio utilizzato è il tasso di conversione previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione. Ai sensi di tale articolo, le spese sostenute per azioni promozionali espresse in euro nell'ambito di una procedura di gara devono essere calcolate in base al tasso di cambio dell'euro stabilito dalla Banca Centrale Europea come segue:

*"Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:*

*(...)*

*(d)... per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;"*

Per tali programmi il tasso di cambio applicabile per i pagamenti viene debitamente descritto all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione come segue:

*"Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore."*

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il subappaltatore o fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l'autorità nazionale competente e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

#### **E. Spese non imputabili**

Non sono considerate imputabili le spese seguenti:

- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- le spese per spostamenti in taxi o in mezzi di trasporto pubblico coperte da un'indennità diaria;
- le spese bancarie, gli interessi bancari e i premi assicurativi, ad eccezione delle spese relative alla garanzia di buona esecuzione di cui al punto A.3 del presente allegato;
- le perdite di cambio per valuta estera;
- le spese sostenute fuori dal campo di applicazione del presente contratto.



### **Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 479/08**

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato ovvero quello definito dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N.  
479/08

2. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
3. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 479/08 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.

**Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°**

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[.....] euro (per esteso: .....euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 479/08 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificata dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto.

[Luogo/Data]

\_\_\_\_\_  
[Firma/Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Firma /Qualifica]

*Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.*

ALLEGATO VI

**MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO**

Il sottoscritto, .....(istituto bancario), rappresentato da .....,  
debitamente abilitato all'uopo,  
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società .....(contraente)  
con sede legale a .....  
per un importo di ..... euro  
(in lettere, per esteso: .....)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al  
30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del  
contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale  
competente e la società .....(contraente) concernente azioni di  
..... a favore di ....., quali definite nel  
contratto n. .... firmato il... .

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza  
dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato  
all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte  
della società ..... (contraente)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili  
dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. .... e sarà  
svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del  
recupero dell'anticipo.

L'originale della garanzia verrà restituito al sottoscritto.

Fatto a .....,

il .....

\_\_\_\_\_  
[Firma/Qualifica]

\_\_\_\_\_  
[Firma/Qualifica]

*Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.*

ALLEGATO VII

**CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI**  
*(Articolo 4.6 del contratto)*

<b>Numero del contratto</b>								
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):								
Data d'inizio del programma (Data della firma):								
Anno del programma:								
Trimestre di attività:								
Data inizio trimestre:								
Data fine trimestre:								
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:								
Calendario provvisorio trasmesso il:								
<b>Le attività che hanno una durata superiore ad un trimestre, sono descritte solo nel primo trimestre.</b>								
<b>Data d'inizio</b>	<b>Data di fine</b>	<b>Tipo di attività</b>	<b>Paese</b>	<b>Città</b>	<b>Codice dell'azione previsto nel contratto</b>	<b>Descrizione dell'attività</b>		

## A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

### **Relazione n.° .....**

*(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)*

Organizzazione proponente :.....  
 Nome del programma :.....  
 Data della relazione :.....  
 Periodo della relazione :.....  
 Data d'inizio del programma :.....  
 Contratto (FEAGA) n. : .....

## 1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1  
.....
2. Azione 2  
.....
3. Azione 3  
.....
  
- n. Azione n  
.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

## 2. Svolgimento del programma

*Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.*

**3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.**

A/A	Azioni <sup>1</sup>	Pagamenti effettuati <sup>2</sup>				Totale EUR
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3	.....					
4	.....					
5	.....					

<sup>1</sup> Azioni descritte nell'allegato del contratto.

<sup>2</sup> Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.

## B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

La relazione annuale consta di due sezioni :

- a) descrizione sommaria delle azioni,
- b) riepilogo finanziario.

### Relazione n. ....

Organizzazione proponente :.....  
Nome del programma :.....  
Data della relazione :.....  
Periodo della relazione :.....  
Data d'inizio del programma :.....  
Contratto (FEAGA) n° :.....

## A. Descrizione sommaria delle azioni

### Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

- 1. Azione 1  
.....
- 2. Azione 2  
.....
- 3. Azione 3  
.....

n. azione n

.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi).  
Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

### Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

## B. Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni <sup>1</sup>	Bilancio previsto <sup>2</sup> EUR	Spese dichiarate <sup>3</sup>	Bilancio previsto – spese dichiarate d=b-c	Differenza in % e=100 x (d / b)
1	A	b	c		
2					
3					
	TOTALE				

<sup>1</sup> Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

<sup>2</sup> Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

<sup>3</sup> Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.



ALLEGATO D

Carta intestata dell'Organismo proponente

Data

Spett.le  
Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Via XX Settembre 20  
00187 Roma  
(Oppure)  
Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione ..... del.....

Il Sottoscritto nato a il

in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione proponente

avente sede legale in C.F.

dichiara che l'organismo di esecuzione con sede

legale in via C.F

dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dal Regolamento CE n. 555/2008

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO E

Carta intestata dell'istituto bancario

Data

Spett.le  
Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Via XX Settembre 20  
00187 Roma  
(oppure)  
Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi.Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro .....

Lo scrivente dichiara che l'organizzazione proponente

con sede legale in via C.F.

ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del

programma di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi indicato

in oggetto.

IL DIRETTORE

Carta intestata dell'Istituto bancario

Data

Spett.le  
Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20  
00187 Roma  
(oppure)  
Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg.CE del Consiglio 479/2008 e Reg.CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro.....

Lo scrivente                                      dichiara che l'organismo esecutore  
con sede legale in                                      via                                      C.F.  
dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle  
azioni, secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 555/2008.

IL DIRETTORE

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D..M. 7.2.1996, AI SENSI  
DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_

nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i  
dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Codice fiscale: \_\_\_\_\_

- Forma giuridica: \_\_\_\_\_

- Sede: \_\_\_\_\_

- Iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

- Costituita con atto del \_\_\_\_\_

- Capitale sociale o totale quota L/EURO \_\_\_\_\_

- Durata della Società – data termine: \_\_\_\_\_

- Oggetto sociale:

\_\_\_\_\_  
(descrizione sintetica)

- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con  
elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione):

\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è,  
né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione  
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e  
che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della  
legge 575/65.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal  
codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai  
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Data

FIRMA AUTENTICATA

(1)

Note esplicative: - il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dal Mipaaf secondo le disposizioni previste dalla legge n.196, del 30.06.2003.

- (1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.